

Ratificata con delibera	di _____ n° _____ del _____	Prot. n. _____
Rettificata con delibera	di _____ n° _____ del _____	Affissa all'Albo Pretorio il _____
Modif. e/o integr. con del.ra	di _____ n° _____ del _____	
Revocata con delibera	di _____ n° _____ del _____	
Annullata con delibera	di _____ n° _____ del _____	



ORIGINALE

CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

*con i poteri del Consiglio Comunale
al sensi dell'art. 42 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.*

N° 17 DEL 23.04.2014

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì *ventitè* del mese di *aprile*....., alle ore *14,40*, nella sala delle adunanze del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Cognome e Nome

Dott. Aldo Aldi

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa M. B. Tedesco;

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio e/o della Giunta Comunale, ai sensi ed in conformità dell'art.42 e/o 48 del D.L.gvo n.267/2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D. L.gvo n.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D. L.gvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D. Lgvo medesimo.
3. Di incaricare il Dirigente Responsabile *AA.GG. & FINANZIARIO*, nella persona di *Dr. E. PISELINO*..... per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - del D.L.gvo n.267/2000.



Settore Affari Generali e Finanziari

e-mail: finanziario@comune.pompei.na.it ☎ 081-8576228 ☎ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria, IMU**, per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013.

~~**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, L. n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre~~

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI**, l'art. 1, comma 669, L. n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, L. n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1, D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, L. n. 147/2013 specifiche riduzioni.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi da coprire con la TASI
illuminazione pubblica	€ 536.663,00
Cura del verde pubblico	€ 170.580,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 8.000,00
Servizi cimiteriali	€ 0,00
Servizi connessi agli organi istituzionali	€ 80.000,00
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	€ 40.000,00
Amministrazione generale e servizi elettorali	€ 100.000,00
Servizi di anagrafe e stato civile	€ 100.000,00

Polizia locale e amministrativa	€ 50.000,00
Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza pubblica	€ 20.000,00
Istruzione primaria e secondaria	€ 50.000,00
TOTALE	€ 1.155.243,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;

b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della

TARES semplificata, introdotta nel 2013 e recepita con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 5 Dicembre 2013 avente ad oggetto "Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU) e delle tariffe già in essere per l'anno 2012".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. n.147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della TARI 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo.

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificato o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 18/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto.

CONSIDERATO quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 2013, con la deliberazione di Consiglio Comunale del 5 Dicembre 2013 n. 57, ~~in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consentiva ai~~

Comuni di stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012.

CONSIDERATO, pertanto, che con la deliberazione di Consiglio Comunale del 5 Dicembre 2013 n. 57 si è stabilito di applicare quanto previsto al comma 4-quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 (TARSU) al fine della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di stabilire, pertanto, per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, il tributo di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e tuttora vigente.

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, e alla definitiva abrogazione operata dall'art. 1, comma 704, della TARES prevista dall'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 di cui all'allegato A).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO opportuno proporre, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario Acconto possessore-altro	LUGLIO
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	OTTOBRE
TARI	1°Rata	MAGGIO
	2°Rata	AGOSTO
	3°Rata	NOVEMBRE

VISTI il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale del _____ n. ____.

PROPONE

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come	
--	--

definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	10,6 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 ‰

- di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- dato atto che in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 - dato atto che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio.
 - dato atto che per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
-
- di stabilire nel 15 per cento la quota a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal titolare del diritto reale;
 - di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 %
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 %
Aliquota per le aree edificabili	0 %
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	1 ‰

8. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

9. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente Ufficio tecnico comunale ovvero la Tabella A) riportata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti è pari alla misura del 90%, in quanto, per il l'annualità 2014 viene a mancare il gettito del 10% derivante dall'applicazione nel previgente sistema di prelievo dell'ex ECA.
10. dato atto che sensi del comma 652, della L. n. 147/2013, per l'anno 2014 il Comune, *"può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*.
-
11. che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella individuazione delle categorie contributive, analoga al previgente sistema TARSU, di cui all'art.65 del d.lgs. n. 507/93 ed applicata per l'anno 2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.

124/2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

12. pertanto, per l'anno 2014 si stabilisce di continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.
 13. dato atto che per l'anno 2014 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2014, calcolandoli sulla base delle tariffe TARSU di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale 5 Dicembre 2013 n. 57.
 14. dato atto che per l'anno 2014 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2014 e riportati nella seguente tabella "A".
 15. dato atto che per l'anno 2014 si è verificato un aumento dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che è necessario adeguare le tariffe solo allo scopo di compensare il mancato introito derivante per l'anno 2014 dalla non applicabilità dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA).
 16. dato atto che l'aumento tariffario del 10% non comporterà di fatto un esborso effettivo per la platea contributiva in quanto viene compensato dalla non applicazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA).
 17. che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
-
18. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali forniti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi.

19. di dare atto che rapportando per l'anno 2014 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2014 e le tariffe applicate per l'annualità 2013, si assicurerebbe, una percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti pari solo al 90%.
20. di aumentare al fine della copertura integrale dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti per l'anno 2014 le tariffe TARSU stabilite per l'annualità 2013 nella misura del 14,04%;
21. di approvare per l'annualità 2014 le tariffe di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente proposta;

TABELLA A

RICAVI		
CAP.		
32	LISTA TARSU COMUNE 2014	€ 6.359.348,96
	AUMENTO TARIFFE COPERTURA COSTI DERIVANTE DALL'EX ECA - 10%	
	TOTALI RICAVI	
COSTI		
1268	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	€ 1.300.000,00
1268	SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 224.000,00
1274	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA - CANONE	€ 4.335.348,96
1292	ONERI STRAORDINARI	€ 100.000,00
1294	REVISIONE	€ 100.000,00
	TOTALE COSTI SERVIZIO	€ 6.059.348,96
190	AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	€ 245.901,63
	IVA SERVIZIO RISCOSSIONE	€ 54.098,37
	AGGIO IVA INCLUSA	€ 300.000,00
	TOTALI COSTI	€ 6.359.348,96
	DIFFERENZA	€ 0,00
	TASSO COPERTURA %	100%

22. di determinare per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
23. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
24. di stabilire che la riscossione dell'**Imposta Unica Comunale** dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate, con scadenza della prima rata a regime del prelievo, a partire dal 16 febbraio dell'anno di competenza:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario Acconto possessore-altro	LUGLIO
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	OTTOBRE
TARI	1°Rata	MAGGIO
	2°Rata	AGOSTO
	3°Rata	NOVEMBRE

24. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e tributo attenendosi alle seguenti scadenze: TARI entro il 16 marzo dell'anno di competenza; IMU entro il 16 giugno dell'anno di competenza; TASI entro il 16 settembre dell'anno di competenza;

~~25. per l'anno 2014 l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 16 luglio, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e tributo attenendosi alle seguenti scadenze: TARI entro il 16 maggio; IMU entro il 16 giugno; TASI entro il 16 luglio;~~


26. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

27. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006;


28. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Pompei, 17 aprile 2014

Il Dirigente del Settore
Affari Generali e Finanziari
dr. Eugenio PISCINO



Il Commissario Prefettizio
dr. Aldo ALDI



		CATEGORIE	TARI	TARI giornaliera
			€/mq	€/mq
1		<i>Autorimesse, autosaloni, megazzini stoccaggio e deposito merci non a servizio delle attività commerciali, centri sportivi, sale espositive, campeggi, distributori carburante, autolavaggi e simili</i>	1,799	0,008
2		<i>Uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole, agenzie turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie studi professionali e simili (circhi).</i>	3,757	0,016
3		<i>Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti termali, e bagni pubblici, barbieri e parrucchieri, saloni di bellezza, saune, palestre e simili</i>	4,149	0,018
4		<i>Abitazioni civili</i>	4,226	0,019
5		<i>Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non alimentari</i>	5,478	0,024
6		<i>Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, banche, discoteche, parchi gioco, circoli e simili</i>	6,341	0,028
7		<i>Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi di merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartolerie, oggetti di ricordo e simili)</i>	6,575	0,029
8		<i>Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi, convitti, case di riposo, caserme, carceri e simili</i>	7,513	0,033
9		<i>Locali e stabilimenti industriali e artigianali (falegnameria, forni, lavanderie, sartorie, fabbri, tipografie, officine meccaniche e simili)</i>	9,252	0,041
10		<i>Locali di lavorazione, vendite fiori e piante, ingrosso e dettaglio</i>	22,541	0,099
11		<i>Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie, macellerie, fruttivendoli e simili)</i>	26,611	0,117
12		<i>Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio prodotti ittici e simili</i>	28,960	0,127
13		<i>Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fast-food, pub e simili)</i>	33,968	0,149

nb. Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale ex art 19 D.lgs. 504/92

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – IMU, TARI, TASI – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

Lì 23.9.14

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
Dr. Eugenio PISCINO

Lì 23.4.14

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _____ Missione: _____ Cap. PEG n. _____

Programma: _____

Titolo: _____

Esercizio finanziario: _____

Prenotazione impegno di spesa n. _____ per
€ _____

Assunzione impegno di spesa n. _____ per
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 – Principio contabile n. 16)
€ _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
dr. Eugenio PISCINO

Lì 23.4.14

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Aldo Aldi

[Handwritten signature of Aldo Aldi]



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa M. B. Tedesco

[Handwritten signature of M. B. Tedesco]

Prot. _____ li _____

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per _____ giorni consecutivi previa affissione da parte del messo Comunale

24 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa M.B. Tedesco

Pompei, li _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, li _____

Il Dirigente Responsabile Affari Generali e Finanziari
Dr. Eugenio Piscino

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la sujestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:

A. comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D. L.gvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e Finanziari
Dr. Eugenio Piscino

Pompei, li _____

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art.124- comma 1° D. L.gvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____, contrassegnata con n. _____ Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa M.B. Tedesco

Pompei, li _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno _____ perché:

- a) Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma 1°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);
- b) E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE : F.to Dott.ssa M.B. Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Copia della sujestesa delibera, immediatamente eseguibile / divenuta esecutiva è trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore I Affari Generali e Finanziari	_____	e/o Responsabile Servizio _____
al Dirigente Settore II AA. Prod. Tur. Cult. e Legali	_____	e/o Responsabile Servizio _____
al Dirigente Settore III AA.DD. e Pol. Sociali	_____	e/o Responsabile Servizio _____
al Dirigente Settore IV Sicurezza Polizia Locale e P.C.	_____	e/o Responsabile Servizio _____
al Dirigente V Settore Tecnico	_____	e/o Responsabile Servizio _____
al Dirigente VI Settore Tecnico	_____	e/o Responsabile Servizio _____

Pompei, li _____

IL RESPONSABILE Settore AA.GG. e Finanziari
Dott. Eugenio Piscino